



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione preesistenti
LORO SEDI

Roma, 17 GEN. 2008
Prot. n. 234

Raccomandata A/R
Trasmissione anche via e-mail o via fax

Oggetto: Adeguamento al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ulteriori precisazioni.

Con le direttive del 23 maggio 2007, la COVIP ha fornito indicazioni circa i principali profili di adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti alla nuova normativa di settore, a seguito dell'emanazione del DM 10 maggio 2007, n. 62 di attuazione dell'art. 20, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tali indicazioni hanno ovviamente tenuto conto dell'esigenza di porre in essere, in tempi particolarmente contenuti, gli interventi necessari per poter risultare destinatari del trattamento di fine rapporto, anche con riguardo al conferimento tacito dello stesso, già a partire dal 1° luglio 2007.

Superata tale prima fase, nella quale i fondi hanno effettuato la revisione degli ordinamenti interni per gli aspetti più urgenti in relazione al nuovo quadro normativo di riferimento, si reputa utile fornire con la presente comunicazione alcune ulteriori precisazioni sull'argomento. In particolare, le indicazioni che seguono tengono conto dei contenuti delle iniziative già portate all'attenzione della COVIP nei mesi trascorsi e delle evidenze emerse nell'ambito della successiva attività di verifica e sono altresì volte a promuovere una progressiva razionalizzazione e semplificazione degli statuti dei fondi in indirizzo, anche nell'ottica di favorirne, per quanto possibile, la confrontabilità con le altre forme di previdenza complementare. Ciò, tenendo comunque in debita considerazione, come si dirà oltre, le peculiarità caratterizzanti le realtà di più risalente istituzione.

Si richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità che tutte le forme pensionistiche preesistenti adeguino i propri assetti ordinamentali alla nuova disciplina della previdenza complementare; tale adeguamento, peraltro, fatta eccezione per quegli interventi per i quali il citato DM prevede tempi più ampi, deve essere realizzato nel più breve tempo possibile.

Al fine di attuare i necessari adeguamenti statutari, si ribadisce in primo luogo l'utilità che le forme pensionistiche preesistenti adottino come parametro di riferimento lo schema di statuto dei fondi pensione negoziali, deliberato dalla COVIP in data 31 ottobre 2006; ciò vale, in particolare, per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

Con specifico riguardo ai rinvii che nel suddetto schema vengono operati ai contenuti della Nota informativa, si fa presente che il modello strutturato per i fondi pensione negoziali è improntato a una generale finalità di razionalizzazione e integrazione tra i due documenti, evitando in tal modo duplicazioni di informazioni; i fondi pensione preesistenti avranno quindi cura di valutarne la compatibilità con le scelte eventualmente effettuate in materia di predisposizione della documentazione informativa nei confronti degli aderenti. Quanto poi alla comunicazione da inviare annualmente agli aderenti, anch'essa richiamata nel suddetto schema, nelle more della definizione della relativa disciplina con riguardo a tutte le forme pensionistiche complementari, i fondi pensione preesistenti avranno cura di adottare le iniziative ritenute adeguate, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare le informazioni minimali indicate nello schema di statuto. Le soluzioni adottate e le valutazioni condotte in merito alla relativa adeguatezza dovranno formare oggetto di apposita nota illustrativa da trasmettere alla Commissione.

La predetta generale esigenza di conformità allo schema COVIP riguarda ovviamente anche quelle previsioni contenute nel citato schema che, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, risultano essere il prodotto di valutazioni effettuate dalla Commissione al fine di favorire la sana e prudente gestione dei fondi, la tutela degli interessi degli aderenti e il corretto funzionamento del complessivo settore della previdenza complementare.

Al riguardo, si segnalano, in particolare, le previsioni che riconoscono agli iscritti talune specifiche prerogative nell'ottica di ampliare il novero delle scelte dagli stessi effettuabili in alcuni momenti rilevanti nell'ambito del rapporto di adesione al fondo pensione¹; si segnalano altresì le disposizioni relative al complessivo assetto di *governance* delle forme pensionistiche². Su tale ultimo punto, si richiama sin d'ora l'attenzione dei fondi sulla necessità che i propri ordinamenti interni prevedano comunque i seguenti elementi:

- durata triennale del mandato dei componenti dell'organo di amministrazione e limite massimo di 3 mandati consecutivi per la rieleggibilità degli stessi (nel computo di detto limite si dovrà tenere conto dei mandati già svolti, consentendo tuttavia agli amministratori che esauriranno tale limite alla conclusione del mandato attualmente in corso di essere rieletti per un ulteriore mandato);

¹ Si citano ad esempio le seguenti previsioni: a) in caso di conferimento tacito del TFR, il riconoscimento all'iscritto della facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto prescindendo dal periodo minimo di permanenza di un anno; b) in caso di attivazione del comparto garantito per il TFR conferito tacitamente, il riconoscimento ai lavoratori già iscritti della facoltà di trasferire la propria posizione a tale nuovo comparto, prescindendo dal periodo minimo di permanenza di un anno; c) la facoltà di sospensione della contribuzione in costanza del rapporto di lavoro, fermo restando il versamento del TFR; d) in caso di maturazione dei requisiti di pensionamento, il riconoscimento all'iscritto della facoltà di trasferimento ad altra forma complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita da quest'ultima praticate; e) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, il riconoscimento all'iscritto della possibilità di mantenere la propria posizione individuale presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

² Si citano ad esempio le seguenti previsioni: a) in caso di associazione anche del datore di lavoro, il rispetto del principio della pariteticità nella composizione dell'assemblea dei delegati; b) la fissazione di un massimo di due deleghe per ciascun componente dell'assemblea dei delegati; c) il divieto di ricorrere alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri cessati dall'incarico; d) la previsione della decadenza dei consiglieri in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a un determinato numero di riunioni consecutive; e) la nomina del presidente e del vice presidente all'interno del consiglio di amministrazione e in base al principio dell'alternanza; f) la nomina del presidente all'interno del collegio sindacale; g) la previsione della decadenza dei sindaci in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive, ovvero a due assemblee consecutive.

- durata triennale del mandato dei componenti dell'organo di controllo e fissazione di un numero massimo di mandati consecutivi per la rieleggibilità degli stessi.

Ferma restando quindi, sul piano generale, l'opportunità di rispettare la struttura complessiva del citato schema di statuto, nonché la formulazione delle singole disposizioni in esso contenute, i fondi potranno comunque apportare gli adattamenti ritenuti necessari per tener conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel "modello" di fondo pensione preso a riferimento nella definizione di detto schema (es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni).

In tali casi i fondi dovranno porre in evidenza le eventuali difformità che si intendono mantenere, dando conto alla COVIP delle valutazioni effettuate in merito; ciò, anche al fine di consentire alla Commissione l'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'art. 3, comma 2, del DM 62/2007 in relazione alle deroghe agli artt. 5, 8, 11 e 14 del d.lgs. 252/2005 operate da fondi a prestazione definita ovvero in altri casi particolari in relazione alla specificità dei fondi, in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

In applicazione di tale previsione, si ritiene di poter intanto fornire, in questa sede, indicazioni di carattere generale circa talune particolari situazioni che hanno già formato oggetto di specifiche richieste qui pervenute.

In primo luogo, si ha presente la situazione delle forme pensionistiche preesistenti interne rivolte esclusivamente a pensionati, le quali si caratterizzano per una connotazione a "esaurimento" conseguente ai processi di ristrutturazione dei regimi previdenziali risalenti, realizzati a partire dall'introduzione del d.lgs. 124/1993.

In questi casi, tenuto conto che il fondo non svolge alcuna attività di raccolta della contribuzione previdenziale, limitandosi invece alla sola erogazione di prestazioni pensionistiche, per le quali sussiste la responsabilità patrimoniale della società istitutrice, e che quindi esso presenta esigenze funzionali specifiche proprio in relazione all'assenza di una fase di accumulo del risparmio previdenziale, si reputa, con riguardo alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento (artt. 5, 8, 11 e 14 del d.lgs. 252/2005), che l'adeguamento alla nuova disciplina della previdenza complementare possa esaurirsi nella nomina del Responsabile del fondo, quale presidio a tutela degli interessi specifici dei pensionati.

Con riguardo poi ai fondi (o relative sezioni) operanti in regime di prestazione definita, relativamente alle tematiche dell'anticipazione, del riscatto e del trasferimento della posizione individuale, si ritiene di poter confermare la validità delle indicazioni fornite con gli Orientamenti COVIP del 15 febbraio 2001. In quella sede, come noto, venne esclusa in tali casi l'automatica applicazione della specifica disciplina di settore sulle tematiche riguardate in quanto, per la presenza di elementi di carattere tipicamente solidaristico, non risulta possibile stabilire una correlazione diretta tra l'ammontare dei contributi via via accantonanti in riferimento al singolo iscritto e la costituzione di una posizione individuale che sia tempo per tempo allo stesso riferibile. Ciò, ovviamente, ferma restando l'esigenza di tenere conto delle regole del diritto comune, e in particolare, per i lavoratori dipendenti, dell'art. 2123 c.c., in virtù del quale l'importo da mettere a disposizione dell'iscritto in caso di trasferimento o riscatto non può risultare comunque inferiore alla contribuzione dallo stesso versata.

R. De V.

D'altronde, le implicazioni della componente solidaristica tipica dei regimi previdenziali in questione sono risultate ben presenti nell'attività di definizione della normativa secondaria inerente all'adeguamento dei fondi preesistenti; infatti il citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale consente alla COVIP di accordare deroghe, tra l'altro, alle previsioni di cui agli artt. 11 e 14 del d.lgs. 252/2005, in primo luogo proprio ai fondi a prestazione definita.

Con l'occasione, avuto specifico riguardo ai fondi interni bancari e assicurativi, si richiama l'attenzione sugli adempimenti da porre in essere in relazione alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 3, del DM 62/2007, ovvero l'istituzione del Responsabile del fondo e la dotazione di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche e atte a garantire la partecipazione degli iscritti. Relativamente a tale ultimo adempimento - che riguarda in primo luogo i fondi configurati quale patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'art. 2117 del codice civile - si fa presente che le soluzioni adottate (ad esempio, composizione degli organi e compiti ad essi attribuiti) e le valutazioni condotte in merito alla relativa adeguatezza dovranno formare oggetto di apposita nota illustrativa da trasmettere alla COVIP. Si richiama peraltro l'attenzione sulla necessità che i componenti di tali organi siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al DM 15 maggio 2007, n. 79.

Si reputa altresì utile fornire un chiarimento in merito alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del DM 62/2007, relativa all'obbligo di acquisizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, della personalità giuridica da parte dei fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti. Al riguardo, si ritiene che, stante la formulazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 252/2005, detto obbligo non riguardi le forme pensionistiche rivolte ai lavoratori della medesima azienda o ente, ovvero di aziende appartenenti al medesimo gruppo.

Si invitano dunque i fondi che non vi abbiano ancora provveduto ad adeguare tempestivamente il proprio assetto ordinamentale alla nuova disciplina della previdenza complementare, tenendo anche conto delle indicazioni fornite nella presente comunicazione.

Si invitano inoltre i fondi che hanno già trasmesso alla COVIP il nuovo statuto, rivisto in funzione dell'adeguamento alla nuova disciplina di settore, a valutare, alla luce delle indicazioni fornite nella presente comunicazione, gli eventuali ulteriori interventi da porre in essere, i quali potrebbero - se del caso - anche esaurirsi nella mera riorganizzazione della struttura statutaria secondo quella adottata nel citato schema del 31 ottobre 2006. Tali eventuali interventi potranno comunque essere realizzati alla prima occasione utile.

In generale, quanto agli adempimenti procedurali da seguire per trasmettere alla COVIP le modifiche statutarie conseguenti agli interventi di adeguamento, si richiama l'attenzione dei fondi sulla necessità di seguire, in relazione alle proprie specifiche caratteristiche (numerosità degli iscritti/configurazione giuridica), le disposizioni contenute nel Regolamento del 4 dicembre 2003.

Il Presidente

(L. Scimia)

